REGOLAMENTO (UE) N. 153/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali norme si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali norme generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni illustrate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto sotto forma di un libro cosiddetto «pop-up» composto da pagine di cartone stampate, due delle quali con un breve testo concernente l'attività del gioco. Contiene altre sei pagine che, se aperte, producono una rappresentazione tridimensionale di diverse sezioni di una stazione spaziale. Contiene inoltre una pagina fustellata con figurine di cartone da staccare che stanno in piedi e che possono essere inserite in diverse parti della stazione spaziale.	9503 00 99	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera c), del capitolo 49 e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 99. A motivo delle sue caratteristiche (costruzione), il prodotto è destinato essenzialmente a fungere da gioco. I libri di immagini per bambini contenenti figurine che stanno in piedi o si possono muovere o parti mobili vanno classificati alla voce 4903 (Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini), a meno che l'articolo sia essenzialmente un giocattolo. I giocattoli sono esclusi dalla voce 4903 e devono essere classificati nel capitolo 95 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4903). Gli articoli del capitolo 95 sono esclusi dal capitolo 49 in virtù della nota 1, lettera c), del capitolo 49. Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 9503 come un giocattolo.